

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|--|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente (Estensore) |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Dott.ssa Anna Bartolini | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 17 giugno 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

In data 21.4.2009 il procuratore del ricorrente faceva presente all'intermediario convenuto che il ricorrente, *"a seguito della pubblicazione sulla stampa locale del suo nome"*, era venuto *"casualmente"* a conoscenza di essere titolare di un libretto al portatore (detenuto presso una banca incorporata dalla convenuta) di cui non aveva memoria. Contestualmente *"apprendeva altresì che le somme giacenti ... erano state devolute al fondo di cui all'art. 1, comma 343, L. 266/2005"*.

Lamentando che l'estinzione del rapporto era avvenuta *"erroneamente"*, senza l'invio dell'invito a impartire disposizioni ex art. 3 DPR n. 116/2007, chiedeva il rimborso delle somme giacenti sul libretto stesso, secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 11349 del 13.2.2009.

In quell'occasione precisava altresì che il libretto era andato smarrito, come da denuncia presentata alla Pubblica Autorità il 15.12.2008 e di ritenere *"non necessario ricorrere all'ammortamento del titolo in quanto trattasi di rapporto ormai estinto, seppure erroneamente"*.

Non avendo ricevuto riscontro, il 5.6.2009 il procuratore presentava un formale reclamo all'intermediario *"ai sensi dell'art. 2 del Regolamento dell'Ufficio Reclami e dell'Ombudsman – Giurì Bancario"*. Rispetto a quanto già espresso osservava che *"la spedizione dell'invito ... [sarebbe stata] senz'altro agevole in quanto ... [il ricorrente] è attualmente cliente e correntista ...; l'invito sarebbe stato accolto ... e senz'altro sarebbero state impartite disposizioni, così da evitare la devoluzione al fondo delle somme depositate sul libretto"*.

Il 22.10.2009 l'Ufficio reclami forniva riscontro, facendo presente che per i libretti di deposito al portatore *"non essendo ... possibile individuare il titolare del rapporto"* la banca provvede ad effettuare la comunicazione di cui all'art. 3 del DPR 22 giugno 2007 n. 116 attraverso la pubblicazione dell' *"Avviso Rapporti Dormienti"* e dell' *"Elenco Rapporti Dormienti"* nel sito internet della banca ed affissione degli stessi nei locali della banca



aperti al pubblico. Il termine di 180 giorni per *“risvegliare”* il rapporto decorre dalla pubblicazione di tali elenchi.

Nel caso in esame la banca incorporata aveva provveduto a *“pubblicare l’elenco dei depositi al portatore sulla stampa locale e sul proprio sito Internet il 17.02.2008”* mentre il ricorrente si era presentato allo sportello *“peraltro senza il materiale possesso del libretto ma con una denuncia di smarrimento del medesimo, in data 15.12.2008, trascorso ormai il tempo utile previsto dalla norma per il risveglio”*.

Sostenendo di non aver applicato erroneamente la disciplina vigente in materia, faceva infine presente che la somma giacente sul libretto poteva essere comunque richiesta al MEF, *“come da normativa n. 187 del 5.12.2008”*.

Il 3.12.2009 il procuratore presentava ricorso all’Ombudsman, che il successivo 28.1.2010 segnalava la propria incompetenza e la facoltà di avvalersi dell’ABF.

Con nota del 22.2.2010 il procuratore ha presentato ricorso all’ABF. In aggiunta alle considerazioni già formulate, ha osservato che le motivazioni addotte dall’Ufficio reclami dell’intermediario non possono essere condivise in quanto:

- l’art. 3 del D.P.R. 22.6.2007, n. 116 non prevede equipollenti alla raccomandata con avviso di ricevimento, né delega a fonti normative subordinate la previsione di altre modalità di comunicazione;
- l’intermediario avrebbe potuto, in conformità ai canoni di diligenza, di correttezza e di protezione del cliente, informare e invitare il ricorrente a dare disposizioni; il suo nominativo era infatti noto alla banca, altrimenti *“non si comprende come ... la stampa locale abbia successivamente potuto indicarlo”*.

Dichiarando che il valore della controversia è di circa € 3.700,00, *“per ciò che gli risulta”*, ha chiesto all’Arbitro che l’intermediario rimborsi quanto giacente sul libretto al portatore, *“posto che la devoluzione è avvenuta erroneamente, in quanto non preceduta dall’invito ad impartire disposizioni previsto dall’art. 3 D.P.R. n. 116/2007”*.

In data 14.4.2010 sono pervenute le controdeduzioni, con le quali l’intermediario ha in linea di massima ribadito il contenuto della risposta al reclamo fornita il 22.10.2009. Rispetto alle modalità osservate per pubblicizzare i rapporti dormienti, ha fatto presente che, nel caso in esame, la banca incorporata *“ha provveduto a pubblicare l’elenco dei depositi al portatore sulla stampa locale, ad affiggerlo nei locali della Banca aperti al pubblico e sul proprio sito Internet il 17.2.2008”*.

DIRITTO

Con il proprio ricorso la parte ricorrente chiede che l’intermediario soddisfi direttamente la richiesta di rimborso delle somme giacenti sul libretto di deposito ritenendo che abbia erroneamente applicato la disciplina vigente in materia di depositi dormienti e cioè che non abbia effettuato l’invio dell’invito a impartire disposizioni ex art. 3 DPR n. 116/2007.

E’ però evidente che in tal modo il ricorrente assume la posizione di titolare dei diritti incorporati in un libretto al portatore. La sua legittimazione a pretendere il rimborso richiesto dipende dunque dalla prova di detta titolarità. Al riguardo il ricorrente mostra di ritenere *non necessario ricorrere all’ammortamento del titolo in quanto trattasi di rapporto ormai estinto, seppure erroneamente*. Senonché indipendentemente dalla qualificazione del libretto come titolo di credito su cui la giurisprudenza di legittimità mostra qualche oscillazione (esclude tale qualifica Cass., sez. I, 07-03-2006, n. 4870; la considera invece indiscutibile Cass., sez. I, 22-07-2005, n. 15496 e Cass. 19 luglio 1996 n. 6504) l’assenza di un decreto di ammortamento pone il problema della prova di cui sopra.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Al riguardo non sono certo sufficienti né la denuncia di smarrimento, presentata peraltro in tempo sospetto, né la pubblicazione del nominativo sulla stampa locale. In particolare quest'ultimo dato appare largamente insufficiente, essendo noto che essa avviene in base a norme amministrative le quali dispongono che l'intermediario deve all'uopo utilizzare le fonti di informazione di cui dispone, senza pretesa di individuare il titolare né del titolo né del credito.

Da ciò discende che il ricorrente non ha provato la propria legittimazione a pretendere l'applicazione a suo favore della invocata normativa disposta dal DPR n. 116/2007.

Per conseguenza restano assorbite le eccezioni sollevate dall'intermediario e il ricorso non può essere accolto.

P. Q. M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO